

Prot. N. 00056DU/SG

Promemoria sull'aggiornamento obbligatorio dei dati, informazioni e deposito documenti nel RUNTS, Terzo Settore nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, (pena la cancellazione dal registro), (ai sensi dell'art. 48, co 3, del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 20, co 5, del D.M. n. 106/2020).

Deposito bilancio/rendiconto

Si ricorda l'obbligo di deposito del bilancio/rendiconto **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per tutti gli enti** che risultano iscritti al RUNTS (ETS).

Con la [circolare n. 6 del 9 agosto 2024](#) il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito alcuni profili di fondamentale importanza in merito alle modifiche al [codice del Terzo settore](#) apportate con la [legge n. 104 del 2024](#).

La facoltà di redigere il bilancio utilizzando il rendiconto per cassa (il [modello D](#) degli schemi approvati con [decreto ministeriale n. 39 del 2020](#)) è oggi riconosciuta agli enti del Terzo settore aventi entrate non superiori a 300.000 euro (in luogo dei precedenti 220.000), mentre è stato introdotto l'ulteriore limite dimensionale dei 60.000 euro di entrate, al di sotto delle quali l'ente può adottare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporti l'indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata.

Aggiornamenti OBBLIGATORI entro il 30 giugno di ogni anno

Le ODV e le APS sono tenute ad aggiornare entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, i seguenti dati:

- il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto e registrati nel Registro dei soci presso l'Ente, distinti per:
 - numero complessivo dei soci, se persone fisiche,
 - numero soci non persone fisiche, specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione;
- il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati, con apertura di posizione assicurativa;
- il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente (si precisa che si tratta di tutti volontari non occasionali siano essi associati o meno);
- il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono.



Si ricorda che:

- il numero minimo di soci per ODV e APS è di 7 persone fisiche o 3 ODV/APS;
- il numero di lavoratori - nelle ODV, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari; - nelle APS, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati.
- gli eventuali associati non persone fisiche di un'ODV o di un'APS possano essere solamente altri enti del Terzo settore (ETS) o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che:
 - per le ODV, il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV associate (es. se si associano 10 ODV potranno esserci al massimo 5 fra ETS e altri enti senza scopo di lucro);
 - per le APS, il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS (es. se si associano 10 APS potranno esserci al massimo 5 fra ETS e altri enti senza scopo di lucro).

Le ODV e APS, in caso di riduzione del numero di soci/associati sotto al numero minimo di 7 dovranno aggiornare il numero dei soci entro 30 giorni dal verificarsi della loro riduzione. Le Associazioni hanno tempo un anno per reintegrare il numero minimo dei soci previsto dal Codice del Terzo Settore. In caso di mancato reintegro o di richiesta di iscrizione in altra sezione l'Associazione dovrà essere cancellata dal RUNTS (artt. 32 e 35 CTS).

Aggiornamento Dati in caso di modifica

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del D.lgs. n. 117/2017 e dell'articolo 20, comma 5, del D.M. n. 106/2020, l'Ente iscritto nel RUNTS è tenuto, mediante pratica di variazione da effettuarsi nel Portale Ministeriale, a:

- aggiornare sul portale RUNTS i dati e le informazioni **entro 30 giorni dall'avvenuta modifica** (art. 8 comma 6 dalla lett. b) alla n) D.M. n. 106/2020)
- depositare **tutti gli atti e aggiornare le altre informazioni** come previsto dagli articoli 48 del decreto legislativo n. 117/2017 e 20 del D.M. n. 106/2020.

I dati dei titolari delle cariche sociali **devono essere aggiornati** sia in caso di nuova elezione/nomina che di conferma e rinnovo dei componenti già in carica. In quest'ultimo caso andrà aggiornata la data di nomina.

Si evidenzia che **devono essere rispettate le disposizioni fissate nel proprio statuto** in merito all'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione, al loro numero minimo e massimo e alla durata della carica e quindi al rinnovo delle cariche.



IMPORTANTE!!!!!!

Si ricorda a tutti gli Enti che vorranno avvalersi dei nostri uffici per adempiere agli obblighi soprascritti, di inviare idonea e completa documentazione alla mail dedicata runts@opesitalia.it.

Per il deposito bilancio:


- delega di deposito in allegato
- documento d'identità del rappresentante legale,
- bilancio secondo le modalità previste dal CTS,
- verbale di approvazione da parte dell'organo preposto.

Per gli aggiornamenti soci/volontari o dati vari,

- la delega di variazione in allegato,
- documento d'identità del rappresentante legale,
- relativi verbali di rinnovo/cambio direttivo.

Si ricorda inoltre, visto le numerose pratiche che i nostri uffici presentano, di inviare le documentazioni con adeguato anticipo rispetto alle scadenze previste.

IL SEGRETARIO GENERALE


OPES aps